

REGOLAMENTO (CE) N. 975/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ reca un elenco comunitario di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri monomeri e sostanze di partenza, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'elenco esistente.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco comunitario degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L'Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'elenco esistente.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.

(4) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l'elenco comunitario degli additivi di cui all'allegato III di detta direttiva diventerà un elenco positivo a partire dal 1° gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell'allegato III alla suddetta direttiva non devono più fare riferimento a un elenco «incompleto» di additivi.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV bis, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in conformità degli allegati da I a V del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

